

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

di ITALIAN GASKET S.P.A.

ADOTTATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

*“DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE,
DELLE SOCIETÀ E DALLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA”*

Parte Generale
Settembre 2015

Paratico, 04/09/2015

Indice

1. DEFINIZIONI	3
2. PREMESSA.....	6
3. IL D.LGS.8 GIUGNO 2001, N. 231.....	7
3.1. LA NORMATIVA	7
3.2. I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI ATTUALMENTE RILEVANTI.....	9
3.3. LE SANZIONI PREVISTE	24
4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI ITALIAN GASKET.....	26
5. CRITERI ED ATTIVITA' CHE HANNO PORTATO ALLA REALIZZAZIONE DEL MODELLO.....	27
6. STRUTTURA DEL MODELLO.....	28
7. IL CODICE ETICO E LE REGOLE DI COMPORTAMENTO E DI CONDOTTA.....	30
8. PARTE SPECIALE O FATTISPECIE DI REATO E ATTIVITA' SENSIBILI	31
9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	31
9.1 CARATTERISTICHE DELL'O.D.V.....	31
9.2 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA, REVOCA E SOSPENSIONE DEI COMPONENTI DELL'O.D.V.....	33
9.3. FUNZIONI DELL'O.D.V.....	35
9.4. POTERI E FACOLTÀ DELL'O.D.V.....	36
9.5. INFORMAZIONI ALL'O.D.V.....	39
9.6. INFORMATIVA DA PARTE DELL'O.D.V.	40
10. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	40
11. SISTEMA SANZIONATORIO.....	41
12. ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL "MODELLO"	41
13. ALLEGATI	42

1. DEFINIZIONI

Area ed Attività Sensibili

Attività specifica aziendale potenzialmente a rischio della commissione dei reati rilevanti per il Decreto il cui insieme coordinato può costituire una Area sensibile (esempio: Attività sensibile è la raccolta di informazioni da parte della Funzione Amministrativa alle altre

Funzioni aziendali per la predisposizione del bilancio che, insieme ad altre attività ad essa coordinate contribuisce a formare l'Area sensibile della Formazione del Bilancio che è rilevante ai fini, tra l'altro, del reato di false informazioni).

CdA

Il Consiglio di Amministrazione di ITALIAN GASKET S.p.A.

Codice Etico

Il Codice etico e di comportamento è il documento, facente parte del Modello, nel quale vengono declinati i principi aziendali e le regole generali di condotta a cui si devono attenere i Destinatari e i Terzi.

Decreto

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni, che ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina della responsabilità amministrativa derivante da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Destinatari

Soggetti a cui è rivolto il Modello, e più precisamente (i) i membri del Consiglio di Amministrazione, (ii) i dirigenti, (iii) i dipendenti di ogni grado, qualifica, livello, a tempo indeterminato o determinato (iv) i lavoratori interinali, gli stagisti, i collaboratori con contratto di collaborazione a progetto, (v) i membri del Collegio Sindacale della Società, (vi) i Clienti ed i Fornitori (rispettivamente, gli "Amministratori", i "Dirigenti", i "Dipendenti", i "Collaboratori", i "Sindaci", i "Clienti/Fornitori" e, congiuntamente, i "Destinatari").

Fattispecie di reato e Attività sensibili

E' il documento, facente parte del Modello di ITALIAN GASKET che illustra:

- le fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
- i processi e le Aree e Attività sensibili ed i relativi standard di controllo;
- le procedure adottate dalla Società a presidio delle Aree sensibili.

Mappatura dei poteri

La Mappatura dei Poteri è il documento facente parte del Modello di ITALIAN GASKET che descrive il sistema di deleghe di poteri all'interno della Società, elencando altresì quali sono i soggetti che possono impegnare la Società nei confronti di terzi ed entro che limiti.

Modello

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto al fine della prevenzione dei reati

O.d.V.

Organismo di Vigilanza, previsto dall'art. 6 del Decreto con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché sul suo aggiornamento.

Parte generale e Organismo di Vigilanza

E' il documento facente parte del Modello di ITALIAN GASKET che descrive il Modello stesso e contiene un'illustrazione relativa a:

- il quadro normativo di riferimento;
- i criteri e la procedura seguiti per la costruzione del Modello;
- la struttura del Modello e i documenti che ne costituiscono parte integrante;
- le modalità di nomina e di funzionamento dell'O.d.V., con specificazione dei relativi poteri, compiti e flussi informativi;
- i criteri di adeguamento ed aggiornamento del Modello;
- la struttura dell'apparato sanzionatorio.

Pubblica amministrazione o PA

Ai fini del Modello con l'espressione "Pubblica Amministrazione" si intende quel complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento giuridico affida la cura degli interessi pubblici. Essi si identificano con:

- le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici il soddisfacimento degli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione delle comunità Europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
- i pubblici ufficiali, ossia coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa (produzione di norme di diritto), giudiziaria (esercizio del potere giurisdizionale), amministrativa (caratterizzata dalla formazione o

- manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi) (art. 357 cod. pen.);
- gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 Cod.Pen.).

Responsabile dell'Area sensibile

Soggetto al quale è affidata la responsabilità di un'Area sensibile in relazione a qualsiasi attività potenzialmente esposta al rischio di commissione di reati e, come tale, soggetta al controllo dell'O.d.V.

Sistema Sanzionatorio

E' il documento, facente parte del Modello di ITALIAN GASKET con compito di presidiare l'osservanza del Modello, delle procedure e dei principi di condotta e nel quale vengono previste le specifiche sanzioni e le modalità di irrogazione in caso di violazione od inosservanza in capo ai Destinatari di obblighi, doveri e/o procedure previste dal Modello.

Soggetto operatore

Soggetto che partecipa al compimento di una Attività sensibile.

Terzi

Collaboratori, Partners commerciali o finanziari, consulenti, mandatari in genere.

2. PREMESSA

ITALIAN GASKET S.p.A. (di seguito anche ITALIAN GASKET o la Società) ha adottato il presente modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231 (recante la “la disciplina delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”) con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2010.

Anche per questo motivo, ITALIAN GASKET ha inteso adempiere alle disposizioni di cui al Decreto, sia formalizzando, in apposito Codice etico, i principi etici e le regole comportamentali che rappresentano il profilo etico della Società, sia adottando il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

ITALIAN GASKET S.p.A. fondata nel 1984, sita a Paratico (BS) via Tengattini n. 9, realizza articoli in gomma stampata quali: manicotti, cuffie, membrane, passacavi, pipette, tappini, cornici, soffietti, anelli di tenuta, rondelle, o-ring, ecc, prodotti con diverse materie prime quali elastomeri, termoplastici (TPE), bi-componenti e sovrastampati.

ITALIAN GASKET serve mercati che necessitano di alta qualificazione: oltre al principale settore automobilistico, fornisce anche i settori pneumatico, elettrodomestico, medicale, ecc. e dal 2005 è presente con proprie unità produttive e commerciali in Slovacchia (Bratislava) e nella Repubblica Popolare Cinese (Shenzhen), per dare miglior servizio alla clientela ivi localizzata.

3. IL D.LGS.8 GIUGNO 2001, N. 231

3.1. LA NORMATIVA

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina della responsabilità amministrativa derivante da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Ai sensi di tale normativa, una società può essere riconosciuta direttamente responsabile – e condannata ad una sanzione tra quelle previste dalla suddetta disciplina – se un soggetto che ha la rappresentanza o la gestione della società, ovvero un soggetto sottoposto alla direzione di costui, abbia commesso determinati reati nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

Presupposto oggettivo di una responsabilità *personale* della società è che sia stato commesso uno tra i reati tassativamente indicati nel Decreto. La responsabilità della società, peraltro, rimane autonoma rispetto alla responsabilità penale dell'autore del reato, nel senso che l'illecito della società non viene meno anche se l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o il reato si estingue per una causa diversa dall'ammnistia.

La commissione di un illecito penale, per fondare il riconoscimento della responsabilità della società da parte del giudice, deve rientrare nella sfera di appartenenza dell'ente in base a precisi nessi di collegamento:

- deve esserci un collegamento funzionale tra l'autore del reato e la società, la quale risponde degli illeciti commessi da persone che anche di fatto, hanno funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (cd. soggetti apicali), ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei suddetti soggetti apicali;
- deve esserci una relazione strumentale tra il reato e l'attività dell'ente, nel senso che il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società, la cui responsabilità è esclusa quando sia stato posto in essere nell'interesse esclusivo dell'autore o di terzi.

Il Decreto prevede, peraltro, un meccanismo di esonero della responsabilità amministrativa della Società.

In particolare, la Società, pur in presenza di tali elementi, può andare esente da responsabilità qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del Decreto idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (il Modello);
- l'ente ha istituito un organismo con autonomi poteri di controllo (O.d.V.) al quale è affidata: la vigilanza sul funzionamento del modello, il controllo sulla sua osservanza e l'aggiornamento dello stesso;
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello;
- non c'è stata carenza o omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di controllo.

Nell'ipotesi che il reato sia stato commesso da un soggetto sottoposto, la responsabilità della società sarà riconosciuta quando sia dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In sintesi, la responsabilità degli enti sussiste in quelle ipotesi in cui una società si sia data una certa organizzazione d'impresa colpevolmente negligente e non accorta, tale da trarre vantaggio da comportamenti criminosi commessi nell'ambito della propria struttura.

Pertanto, l'elaborazione e l'adozione da parte della società di un Modello risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati ed, in caso ciò avvenga, di evitare che tale azione possa essere ricondotta ad una *colpa di organizzazione*, ossia ad una sottostante volontà strutturale di avvantaggiarsi di comportamenti illeciti

In tale prospettiva, il Modello di ITALIAN GASKET si vuole caratterizzare per efficienza ed efficacia, garantendo che nessuno possa, nell'ambito dell'attività aziendale, porre in essere uno dei reati indicati se non eludendo, volontariamente e fraudolentemente e con tutte le responsabilità del caso, anche verso la Società, i protocolli dalla stessa previsti. Affinché il Modello adottato dalla Società svolga la sua fondamentale funzione, deve dimostrare una capacità, in concreto, di evitare reati della specie di quelli che si potrebbero verificare e che sono indicati dal legislatore nel Decreto. Tale capacità si esplica, in primo luogo, nella verifica da parte della Società del costante rispetto del Modello e, in secondo luogo, nel cogliere ed evidenziare una pluralità di segnali, indici e anomalie che rappresentano le situazioni che potrebbero sfociare nella commissione dei reati stessi, al fine di prevenirli.

Tra i reati indicati dal Decreto, peraltro, solo alcuni possono riguardare concretamente l'attività della Società; pertanto è con riferimento a tali fattispecie che il Modello dovrà confrontare la propria efficacia preventiva.

I reati presupposto, considerati dal Decreto, sono elencati nel successivo paragrafo.

3.2. I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI ATTUALMENTE RILEVANTI

Inizialmente il D. Lgs. 231/2001 prevedeva la responsabilità amministrativa degli enti per i soli reati commessi contro la Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio. Le condotte illecite rilevanti si sono progressivamente ampliate e possono attualmente compendiarsi nelle seguenti “famiglie” di reati:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto);
- i reati informatici (art. 24 *bis* del Decreto);
- i delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del Decreto);
- i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* del Decreto);
- i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis* 1);
- i reati societari (art. 25 *ter* del Decreto);
- i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del Decreto);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater* 1 del Decreto);
- i delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* del Decreto);
- abusi di mercato (art. 25 *sexies* del Decreto);
- omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies* del Decreto);
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 *octies* del Decreto);
- i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* del Decreto);
- reati ambientali (art. 25 *undecies* del Decreto);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del Decreto);
- articolo 10 Legge 16 marzo 2006, n.146 – reati transnazionali.

Di seguito, vengono elencate le singole fattispecie di reato, riferibili agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, appartenenti alle categorie sopra elencate.

Reati contro la pubblica amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto)

La Legge 29 settembre 2000 n. 300, prevede l'introduzione nel nostro ordinamento, della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ossia del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

Reati in tema di erogazioni pubbliche

art. 316 bis codice penale - Malversazione a danno dello stato

art. 316 ter codice penale - Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato

art. 640 comma 2, n. 1 codice penale - Truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico

art. 640 bis codice penale - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

art. 640 ter codice penale - Frode informatica ai danni dello stato o di altro ente pubblico.

Reati di corruzione e concussione

art. 317 codice penale - concussione

art. 318 codice penale - corruzione per un atto d'ufficio

art. 319 codice penale - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

art. 319 bis codice penale - circostanze aggravanti

art. 319 ter codice penale - corruzione in atti giudiziari

art. 319 quater codice penale - induzione indebita a dare o promettere utilità

art. 320 codice penale - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

art. 321 codice penale - pene per il corruttore

art. 322 codice penale - istigazione alla corruzione

art. 322 bis codice penale - peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis* del Decreto)

La Legge 18 marzo 2008 n. 48 prevede l'introduzione nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - dell'art. 24 bis, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

art. 491 *bis* codice penale - falsità nei documenti informatici

art. 615 *ter* codice penale - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

art. 615 *quater* codice penale - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

art. 615 *quinquies* codice penale - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

art. 617 *quater* codice penale - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

art. 617 *quinquies* codice penale - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

art. 635 *bis* codice penale - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

art. 635 *ter* codice penale - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

art. 635 *quater* codice penale - danneggiamento di sistemi informatici o telematici

art. 635 *quinquies* codice penale - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

art. 640 *quinquies* codice penale - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del Decreto)

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, prevede l'introduzione nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - dell'art. 24 *ter*, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di delitti di criminalità organizzata.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

art. 416 codice penale – associazione a delinquere

art. 416 *bis* codice penale – associazioni a delinquere di tipo mafioso

art. 416 *ter* codice penale – scambio elettorale politico-mafioso

art. 600 codice penale – riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

art. 601 codice penale – tratta di persone

art. 602 codice penale – acquisto e alienazione di schiavi

art. 12 D.Lgs. 1998, n. 286 – disposizioni contro le immigrazioni clandestine

art. 630 codice penale – sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

art. 74 DPR 1990, n. 309 – associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

art. 73 DPR 1990, n. 309 – produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p. – Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione detenzione porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo da guerra o parti di esse, esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dal art. 2 comma terzo della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto)

Il D.L. 25 settembre 2001 n. 350, convertito nella L. 23 novembre 2001, n. 409, prevede l'introduzione nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - dell'art. 25 bis, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo.

Ad opera della Legge 23 luglio 2009 n. 99, alla rubrica dell'articolo, è stato aggiunto "e in strumenti o segni di riconoscimento" e inseriti gli articoli 473 e 474.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

art. 453 codice penale – falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

art. 454 codice penale – alterazione di monete

art. 455 codice penale – spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

art. 457 codice penale – spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

art. 459 codice penale – falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

art. 460 codice penale – contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

art. 461 codice penale – fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

art. 464 codice penale – uso di valori di bollo contraffatti o alterati

art. 473 codice penale – contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

art. 474 codice penale – introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1)

La Legge 23 luglio 2009 n. 99, prevede l'introduzione nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - dell'art. 25 bis 1, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di delitti contro l'industria e il commercio.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

art. 513 codice penale – turbata libertà dell'industria o del commercio

art. 513 bis codice penale – illecita concorrenza con minaccia o violenza

art. 514 codice penale – frodi contro le industrie nazionali

art. 515 codice penale – frode nell'esercizio del commercio

art. 516 codice penale – vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

art. 517 codice penale – vendita di prodotti industriali con segni mendaci **art. 517 ter codice penale** – fabbricazione o commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

art. 517 quater codice penale – contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Reati societari (art. 25 *ter* del Decreto)

Il D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 prevede l'introduzione nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - dell'art. 25 *ter*, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di reati societari.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Civile:

art. 2621 codice civile – false comunicazioni sociali

art. 2622 codice civile – false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

art. 2623 codice civile – falso in prospetto¹

art. 2624 codice civile – falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione²

art. 2625 codice civile – impedito controllo³

art. 2626 codice civile – indebita restituzione dei conferimenti

art. 2627 codice civile – illegale ripartizione degli utili e delle riserve

art. 2628 codice civile – illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

art. 2629 codice civile – operazioni in pregiudizio dei creditori

art. 2629 bis codice civile – omessa comunicazione del conflitto d'interessi

art. 2391 codice civile – interessi degli amministratori

art. 2632 codice civile – formazione fittizia del capitale

art. 2633 codice civile – indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

art. 2635 codice civile – corruzione tra privati

art. 2636 codice civile – illecita influenza sull'assemblea

art. 2637 codice civile – aggio

art. 2638 codice civile – ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

¹ Il reato di falso in prospetto, contemplato anteriormente alla L. 262/2005, nell'art 2623 c.c., è stato abrogato e riformulato con il predetto dettato normativo e introdotto nel Testo Unico della Finanza all'art 173 – bis. Il legislatore del D.Lgs. 231/01 non è tuttavia intervenuto a recepire la modifica.

² Il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione è stato abrogato dall'art 37 comma 34 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale, Suppl. Ord. N. 58 del 21 marzo 2010, ed entrato in vigore dal 7 aprile 2010. Tale ipotesi delittuosa ora è prevista all'art. 27 del suddetto articolato normativo, non espressamente richiamato da decreto legislativo 231/01.

³ Così come modificato dall'art. 37 comma 35 lett. a) del D.Lgs. 39/2010. La nuova fattispecie di impedito controllo alle società di revisione è attualmente disciplinata dall'art 29 del D.Lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D.Lgs. 231/01.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del Decreto)

La Legge 14 gennaio 2003 n. 7, prevede l'introduzione nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - dell'art. 25 *quater*, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

art. 270 *bis* codice penale – associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

art. 270 *ter* codice penale – assistenza agli associati

art. 270 *quater* codice penale – arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

art. 270 *quinquies* codice penale – addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

art. 270 *sexies* codice penale – condotte con finalità di terrorismo

art. 280 codice penale – attentato per finalità di terrorismo

art. 280 *bis* codice penale – atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

art. 289 *bis* codice penale – sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

art. 302 codice penale – istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

art. 1 D.L. 1979, n.625 – misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica

art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater* 1 del Decreto)

La Legge 9 gennaio 2006 n. 7, prevede l'introduzione nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - dell'art. 25 *quater* 1, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di delitti relativi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

art. 583 *bis* codice penale – pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* del Decreto)

La Legge 11 agosto 2003 n. 228, prevede l'introduzione nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - dell'art. 25 *quinquies*, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di delitti contro la personalità individuale.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

art. 600 codice penale – riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

art. 600 *bis* codice penale – prostituzione minorile

art. 600 *ter* codice penale – pornografia minorile

art. 600 *quater* codice penale – detenzione di materiale pornografico

art. 600 *quater* 1 codice penale – pornografia virtuale

art. 600 *quinquies* codice penale – iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

art. 601 codice penale – tratta di persone

art. 602 codice penale – acquisto e alienazione di schiavi.

Abusi di mercato (art. 25 *sexies* del Decreto)

La Legge 18 aprile 2005 n. 62, prevede l'introduzione nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - dell'art. 25 *sexies*, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di reati di abuso di mercato.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del TUF:

ABUSI DI MERCATO (REATI)

art. 184 D.Lgs. 1998, n. 58 – abuso di informazioni privilegiate

art. 1 D.Lgs. 1998, n. 58 – definizioni

art. 180 D.Lgs. 1998, n. 58 – definizioni

art. 185 D.Lgs. 1998, n. 58 – manipolazione del mercato

L'art. 187 *quinquies* del TUF, come modificato dalla legge n. 62 del 2005, dispone la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato. Segnalatamente:

ABUSI DI MERCATO (ILLECITI AMMINISTRATIVI)

art. 187 bis TUF – abuso di informazioni privilegiate

art 187 ter. TUF – manipolazione del mercato

Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies* del Decreto)

La Legge 3 agosto 2007 n. 123, prevede l'introduzione nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - dell'art. 25 *septies*, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

art. 589 codice penale – omicidio colposo

art. 590 codice penale – lesioni personali colpose

art. 583 codice penale – circostanze aggravanti.

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies* del Decreto)

La Legge 21 novembre 2007 n. 231, prevede l'introduzione nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - dell'art. 25 *octies*, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

art. 648 codice penale – ricettazione

art. 648 *bis* codice penale – riciclaggio

art. 648 *ter* codice penale – ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

art. 648 *ter.1* codice penale – autoriciclaggio.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* del Decreto)

La Legge 23 luglio 2009 n. 99, prevede l'introduzione nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - dell'art. 25 *novies*, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

art. 171 L. 1941, n. 633 – protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

art. 174 *quinquies* L. 1941, n. 633

art. 171 *bis* L. 1941, n. 633

art. 171 *ter* L. 1941, n. 633

art. 171 *septies* L. 1941, n. 633

art. 171 *octies* L. 1941, n. 633

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *novies* del Decreto)

La Legge 3 agosto 2009 n. 116, prevede l'introduzione nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - dell'art. 25 *novies*, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

art. 377 *bis* codice penale – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Reati transnazionali (articolo 10 Legge 16 marzo 2006, n.146)

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati ivi elencati che abbiano carattere transnazionale.

Tale, si considera il reato in cui sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più d'uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In particolare i reati che, avendo carattere transnazionale come sopra definito, possono generare la responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto sono contemplati all'art. 10 della Legge 146/2006 e qui di seguito elencati:

art. 3 L. 2006, n. 146 – definizione di reato transnazionale

art. 416 codice penale – associazione per delinquere

art. 416 bis codice penale – associazioni di tipo mafioso anche straniere

art. 377 bis codice penale – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

art. 378 codice penale – favoreggiamento personale

art. 291 quater DPR 1973, n. 43 – associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

art. 74 DPR 1990, n. 309 – associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

art. 12 co. 3, 3-bis e 3-ter D.Lgs. 1998, n. 286 – disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Reati ambientali (art. 25 *undecies* del Decreto)

Il decreto legislativo n. 121 del 7 luglio 2011 ha previsto l'introduzione nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - dell'art. 25 *undecies*, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di reati ambientali.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli:

art. 727-bis codice penale - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

art. 733-bis codice penale - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose

art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - attività di gestione dei rifiuti non autorizzata

art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - bonifica dei siti

art. 258 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

art. 259 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - traffico illecito di rifiuti

art. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

art. 260-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria

artt. 1, 2, 3-bis e 6 Legge 7 febbraio 1992, n. 150 - reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

art. 3 Legge 28 dicembre 1993, n. 549 - misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 - inquinamento doloso

art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 - inquinamento colposo

art. 452-bis codice penale - Inquinamento ambientale

art. 452-ter codice penale - Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale

art. 452-quater codice penale - Disastro ambientale

art. 452-quinquies codice penale - Delitti colposi contro l'ambiente

art. 452-sexies codice penale - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

art. 452-septies codice penale - Impedimento del controllo

art. 452-octies codice penale - Circostanze aggravanti

art. 452-novies codice penale - Aggravante ambientale

art. 452-decies codice penale - Ravvedimento operoso

art. 452-undecies codice penale - Confisca

art. 452-duodecies codice penale - Ripristino dello stato dei luoghi

art. 452-terdecies codice penale - Omessa bonifica

art. 318-bis D.Lgs. 152/2006 - Ambito di applicazione

art. 318-ter D.Lgs. 152/2006 - Prescrizioni

art. 318-quater D.Lgs. 152/2006 - Verifica dell'adempimento

art. 318-quinquies D.Lgs. 152/2006 - Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore

art. 318-sexies D.Lgs. 152/2006 - Sospensione del procedimento penale

art. 318-septies D.Lgs. 152/2006 - Estinzione del reato

art. 318-octies D.Lgs. 152/2006 - Norme di coordinamento e transitorie

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del Decreto)

Il decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 ha previsto l'introduzione nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - dell'art. 25 *duodecies*, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui al seguente articolo:

art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – impiego di lavoratori irregolari

La descrizione delle fattispecie rilevanti è contenuta nelle parti speciali del presente Modello alle quali si fa espressamente rinvio.

Inoltre, la completa descrizione di tutti i suddetti reati è contenuta in apposito fascicolo denominato "Catalogo dei Reati Presupposto".

3.3. LE SANZIONI PREVISTE

Nel caso in cui sia riconosciuta la responsabilità amministrativa della società, le sanzioni che possono essere irrogate dal giudice sono:

- i) sanzioni pecuniarie;
- ii) sanzioni interdittive;
- iii) confisca del prezzo o del profitto del reato;
- iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

La **sanzione pecuniaria** che consegue sempre al riconoscimento della responsabilità dell'ente. E' applicata in quote di importo minimo pari a euro 258,00 e massimo pari ad euro 1.549,00 ed in numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'entità della sanzione è determinata tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Del pagamento della sanzione pecuniaria inflitta risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o il fondo comune.

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del Reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può, infine, essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva; è effettuata a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

4. Il Modello organizzativo di ITALIAN GASKET

La Società, preso atto della normativa entrata in vigore e della sua valenza, condivide la necessità di prevenzione dei reati manifestata dal legislatore ed è altresì consapevole del fatto che l'etica è un elemento imprescindibile per ogni azienda che intenda operare correttamente ed in modo duraturo.

ITALIAN GASKET ha pertanto elaborato ed adottato un Modello predisponendo un sistema di Controllo Interno per la prevenzione della commissione di reati da parte dei Destinatari.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia facoltativa e non obbligatoria, la SOCIETÀ, in conformità alle sue politiche aziendali, ha adottato il Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2010 e con la medesima delibera ha istituito l'Organismo di Vigilanza attribuendogli i relativi poteri.

Il Modello nella sua funzione preventiva si rivolge *in primis* ai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della SOCIETÀ, ovvero di unità organizzative della stessa. Tali soggetti "apicali", oltre ad essere tenuti direttamente al rispetto e all'osservanza attiva del Modello, ne curano l'osservanza da parte di coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Il Modello è infatti diretto ai – e deve essere osservato dai – Destinatari e richiede il rispetto dei suoi principi generali (in particolare dei principi etici e di condotta di cui al Codice Etico) anche ai Terzi.

Si rammenta che può essere fonte di responsabilità per la SOCIETÀ anche la commissione di uno dei reati di cui al Decreto avvenuta nel territorio di uno stato estero.

Si è fatto specifico riferimento all'articolato sistema di procedure ed istruzioni interne che già costituivano un adeguato indirizzo dato all'attività della SOCIETÀ, nonché un sistema di controllo della stessa.

La SOCIETÀ ha altresì tenuto in debita considerazione le prescrizioni normative del Decreto, delle politiche aziendali e fatto riferimento alle Linee Guida elaborate da Confindustria e pur tuttavia mantenendo una specificità legata anche alle particolari attività svolte dalla Società.

5. Criteri ed attività che hanno portato alla realizzazione del Modello

Al fine di garantire il grado di efficienza richiesto dalla normativa si è svolta preliminarmente un'approfondita analisi del contesto aziendale, su cui il Modello è stato strutturato, con lo scopo di enucleare i profili sensibili ai fini della prevenzione dei reati, sia con riferimento ai rapporti ed alla struttura operativa interna della Società, sia con riferimento ai rapporti ed ai contatti sviluppati con terzi.

Si è proceduto, in prima battuta, a una ricostruzione del sistema dei poteri e delle deleghe adottato dalla Società che risultano riflessi nel documento denominato Mappatura dei poteri (Allegato B).

E' stata successivamente condotta la ricostruzione dello svolgimento pratico-operativo dell'attività aziendale attraverso apposite interviste, effettuate dai consulenti che hanno collaborato all'elaborazione del presente Modello, con i responsabili e l'Amministratore della Società, finalizzate a fornire un quadro effettivo e completo delle attività aziendali e delle sue articolazioni, che tenesse conto anche della storia della Società e soprattutto delle sue peculiarità di *business*.

La "mappatura delle aree di rischio" si è pertanto basata sui seguenti aspetti:

- individuazione della tipologia di reato da prevenire;
- identificazione degli ambiti di attività teoricamente a rischio;
- previsione delle modalità con cui tali reati potrebbero essere commessi;
- comparazione di tutti questi elementi, con il fine dichiarato e perseguito di rendere il Modello specifico e aderente alla concreta realtà sociale.

Grazie a questa **specificità** sarà, dunque, possibile adeguare costantemente il Modello al contesto sociale e aziendale, in un'ottica di gestione del rischio reato. In tal senso il Modello si caratterizza per la sua dinamicità volta anche a mantenere queste caratteristiche per il futuro, sia a fronte di modifiche normative sia a fronte dei mutamenti delle attività sociali.

In tal senso, la Società ha previsto specificamente delle procedure per la revisione del Modello e conferito specifici poteri all'Amministratore Delegato, nonché allo stesso O.d.V., per adeguare in modo tempestivo il Modello alla mutata situazione normativa o aziendale, come meglio specificato alla successiva sezione 12.

6. Struttura del Modello

Il Modello adottato da ITALIAN GASKET (da intendersi comprensivo del presente documento e dei suoi Allegati), alla luce delle prescrizioni di legge e in considerazione della sua funzione, si compone dei seguenti elementi portanti e tra loro interdipendenti:

- Codice Etico e di comportamento;
- sistema di protocolli per la prevenzione del rischio di reato;
- organo di vigilanza con il compito di vigilare sull'osservanza e il suo funzionamento del Modello nel suo complesso e di curarne l'aggiornamento;
- sistema sanzionatorio relativo all'inosservanza del Modello.

Il Modello è suddiviso in una parte generale e una parte speciale. La parte generale è integrata dai seguenti documenti:

- il presente documento denominato: Parte generale;
- la parte speciale o fattispecie di reato e attività sensibili;
- il Codice Etico e di Comportamento (Allegato A);
- la Mappatura dei Poteri e l'organizzazione (Allegato B);
- il Sistema Sanzionatorio (Allegato C);
- il Risk Assessment (Allegato D).
- il Piano di miglioramento (Allegato E)

Con specifico riferimento al presente Documento, esso descrive il Modello Organizzativo della Società e contiene un'illustrazione relativa a:

- il quadro normativo di riferimento;
- i criteri e la procedura seguiti per la costruzione del Modello;
- la struttura del Modello e i documenti che ne costituiscono parte integrante;
- le modalità di nomina e di funzionamento dell'O.d.V., con specificazione dei relativi poteri, compiti e flussi informativi;
- i criteri di adeguamento ed aggiornamento del Modello;
- la struttura dell'apparato sanzionatorio.

Il documento denominato parte speciale o fattispecie di reato e attività sensibili prevede invece un'illustrazione relativa a:

- le fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
- le Aree e Attività sensibili ed i relativi standard di controllo;
- le procedure o prassi adottate dalla Società a presidio delle Aree sensibili.

In attuazione delle indicazioni fornite dal Decreto, infatti, ITALIAN GASKET ha ritenuto di proceduralizzare appositamente la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle Attività sensibili, rendendo così controllabili tali processi dall'O.d.V. e consentendo, mediante siffatto controllo, un'effettiva prevenzione dei reati.

Preso atto delle procedure decisionali e di controllo già esistenti nella SOCIETÀ, sono stati ulteriormente elaborati dei protocolli specifici che devono essere seguiti dai Destinatari, ai fini della corretta ed adeguata attuazione dei principi di cui al Decreto.

Ne consegue che gli ulteriori documenti già elaborati e/o in fase di implementazione/aggiornamento (procedure, linee guida e protocolli), costituiranno complessivamente parte integrante del Modello stesso e saranno portati a conoscenza di tutti i Destinatari.

7. Il Codice Etico e le regole di comportamento e di condotta

Tutti i Destinatari ed i Terzi, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, dovranno svolgere le proprie attività con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto di tutte le norme giuridiche vigenti nell'ordinamento italiano, ivi comprese quelle comunitarie applicabili, nonché in osservanza del Codice Etico della Società e delle specifiche procedure individuate nel presente Modello. Tutti coloro che lavorano ed operano nella Società e per essa sono tenuti ad osservare e far osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

Ispirare la propria attività lavorativa ai principi del Modello costituisce elemento essenziale della prestazione lavorativa.

I componenti del Consiglio di Amministrazione nel fissare gli obiettivi d'impresa s'ispirano ai principi del Codice Etico della SOCIETÀ, nel rispetto delle previsioni del presente Modello.

Nessuno dei Destinatari e dei Terzi è autorizzato a perseguire alcun obiettivo aziendale in violazione delle leggi vigenti, in particolare utilizzando mezzi e beni della Società o propri.

L'osservanza del Codice Etico e dei principi di condotta della SOCIETÀ è espressamente richiesta anche ai Terzi che hanno rapporti con ITALIAN GASKET. In caso di inadempimento troveranno applicazione le sanzioni contrattuali di cui al presente Modello.

A questo proposito, la SOCIETÀ ha predisposto un adeguato sistema sanzionatorio – condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello – per la violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello.

Tutte le azioni, operazioni, transazioni e attività effettuate dalla SOCIETÀ e dai suoi incaricati per conto di essa devono essere:

- verificabili, documentate, coerenti e congrue basate su informazioni documentabili e complete;
- legittime, rispettose di norme, procedure e regolamenti, nonché conformi alle disposizioni del Modello e rispettose del principio della separazione delle diverse funzioni societarie;
- aperte ad analisi e verifiche obiettive, con puntuale individuazione dei soggetti e delle funzioni aziendali coinvolte.

8. PARTE SPECIALE O FATTISPECIE DI REATO E ATTIVITA' SENSIBILI

In attuazione delle indicazioni fornite dal Decreto, la SOCIETÀ ha provveduto a identificare quali reati fossero applicabili alle proprie attività, identificando al contempo quali Aree ed attività aziendali fossero potenzialmente a rischio della commissione di tali reati.

In tal senso la Società ha inteso sottoporre ad ulteriore verifica o elaborare *ex novo* procedure o prassi specifiche per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle Aree ed Attività sensibili, rendendo così controllabili tali processi dall'O.d.V. e consentendo, mediante siffatto controllo, un'effettiva prevenzione dei reati.

L'insieme dell'analisi svolta, dell'identificazione delle Aree e attività sensibili, nonché l'elencazione delle procedure aziendali poste a presidio di dette Aree ed attività al fine della prevenzione dei reati rilevanti, formano il Documento parte speciale o fattispecie di reato e Attività sensibili.

9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

L'O.d.V. è il soggetto che, ai sensi del Decreto, ha il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello.

9.1 CARATTERISTICHE DELL'O.D.V.

La SOCIETÀ ritiene di particolare importanza che la scelta dell'O.d.V. avvenga nel pieno rispetto delle indicazioni di cui al Decreto e delle linee guida delle principali associazioni di categoria. In tal senso la SOCIETÀ nella selezione di possibili candidati al ruolo e nella definizione della funzione come delineata nel presente Modello, farà particolare riferimento ai principi di autonomia, indipendenza e continuità di azione della funzione, così come della professionalità ed onorabilità dei candidati.

In particolare al fine di meglio preservare l'autonomia ed indipendenza dell'O.d.V. la SOCIETÀ ritiene preferibile la scelta di candidati di specifica professionalità che possano garantire l'autonomia necessaria per il miglior svolgimento della propria attività di verifica e controllo.

La sua autonomia è altresì evidenziata dal fatto che esso, nello svolgimento del proprio incarico, riporta direttamente all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione e non è pertanto gerarchicamente subordinato ad altra funzione aziendale.

All'O.d.V. sarà altresì garantita la necessaria continuità di azione e pertanto, in sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione ha determinato conseguentemente la durata del mandato.

L'O.d.V. dovrà altresì possedere quei requisiti di onorabilità e professionalità come delineati dalle principali linee guida delle principali associazioni di categoria e come richiesto alla stregua delle recenti interpretazioni giurisprudenziali in materia.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei requisiti dettati dalle Linee Guida Confindustria di autonomia e indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione.

AUTONOMIA e INDIPENDENZA: mentre il requisito di autonomia è richiamato dal legislatore, atteso che l'Organismo deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, quello dell'indipendenza è un requisito che non è previsto dalla legge, ma che si ricava dal **principio di effettività del controllo**. In ogni caso, deve intendersi come libertà di autodeterminazione e azione con pieno esercizio della discrezionalità tecnica.

L' Organismo dovrà restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie; non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all' Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L' Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di "staff" con il Consiglio di Amministrazione.

PROFESSIONALITA': ovvero possesso del bagaglio minimo di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata; tale requisito è stato oggetto anche di analisi giurisprudenziale (ordinanza Trib. Mi. 20.09.2004): *"I componenti dell'Organismo devono possedere capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. Ci si riferisce al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista ed elaborazione dei questionari, alle metodologie per l'individuazione delle frodi"*. Le Linee Guida Confindustria sempre sull'argomento, dispongono: *"Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico"*.

ONORABILITA': in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità e/o revoca dalla funzione di Organismo di vigilanza da parte di soggetti condannati per uno dei reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001, **anche con sentenza non passata in giudicato**. La SOCIETÀ ritiene doveroso estendere il presente requisito anche a tutte le sentenze di condanna (comprese quelle di applicazione pena, c.d. patteggiamento) ancorché

non passate in giudicato, quando la pena comminata comporta l'interdizione dagli uffici direttivi delle società e delle persone giuridiche, per reati anche diversi da quelli previsti nel catalogo del Decreto.

CONTINUITA' D'AZIONE: nell'ambito delle società medio grandi implica la presenza di una struttura dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza/aggiornamento del modello che sia priva di mansioni operative.

La professionalità e l'autorevolezza dell'O.d.V. sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso ITALIAN GASKET ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati, e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.

Pertanto, i componenti esterni della SOCIETÀ sono tenuti ad inviare il proprio *Curriculum vitae* e una dichiarazione nella quale attestano di essere in possesso dei requisiti sopra descritti, nonché dell'assenza delle condizioni ostative di cui sotto. All'atto dell'accettazione della carica i membri, dopo aver preso visione del Modello e dopo aver aderito al Codice etico della SOCIETÀ, si impegnano a comunicare al Consiglio di Amministrazione qualsiasi circostanza idonea a incidere sul mantenimento dei requisiti sopra indicati. Dal canto suo, il Consiglio di Amministrazione annualmente verifica il permanere dei requisiti in capo ai singoli componenti dell'Organismo della SOCIETÀ.

9.2 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA, REVOCA E SOSPENSIONE DEI COMPONENTI DELL'O.D.V.

Il Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ ha inoltre espressamente stabilito le seguenti cause di **ineleggibilità** per i componenti dell'Organismo di Vigilanza che nel tempo ricopriranno l'incarico.

Non possono dunque essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 2) a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;

- 4) per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - 5) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. 61/02;
 - 6) per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - 7) per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
 - coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater Decreto Legislativo n. 58/1998.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale **revoca** dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui siano successivamente alla loro nomina:

- condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a illeciti amministrativi commessi durante la loro carica.

I componenti dell'OdV sono inoltre **sospesi** dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;

- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

L'O.d.V., nello svolgimento del suo incarico, avrà l'obbligo di riservatezza nei confronti dei terzi e, in ogni caso, non potrà utilizzare le notizie di cui venga a conoscenza per scopi diversi da quelli del suo incarico.

Il mandato dell'O.d.V. è stato fissato inizialmente fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012, rinnovandosi poi di volta in volta.

Per le comunicazioni dei flussi informativi ai sensi del presente modello potrà essere utilizzata la casella di posta elettronica appositamente dedicata (odv@italiangasket.com).

All'O.d.V. sono state inoltre attribuite, con la delibera del Consiglio di Amministrazione che ha adottato il presente Modello, risorse disponibili che esso potrà gestire per le necessità esclusive del proprio ufficio.

9.3. FUNZIONI DELL'O.D.V.

All'O.d.V., nell'ambito del Modello, risultano attribuiti i seguenti compiti:

- vigilanza e controllo sull'adeguatezza del Modello, ossia sulla sua reale idoneità a prevenire i comportamenti anomali propedeutici alla commissione dei reati considerati dal Decreto;
- verifica dell'osservanza del Modello: l'O.d.V. deve accertarsi che i Destinatari rispettino le procedure e le indicazioni contenute nel Modello stesso;
- proposte di aggiornamento del Modello, sia relative alla struttura e ai contenuti del Modello medesimo, sia con riferimento alle Aree ed Attività sensibili e alla gestione del rischio di commissione di reati, sia di aggiornamento delle relative procedure di cui al documento parte speciale o fattispecie di reato e Attività sensibili e delle istruzioni operative;
- rilevazione di eventuali scostamenti comportamentali dei Destinatari rispetto alle prescrizioni del Modello che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi, dalle segnalazioni ricevute nonché dai controlli programmati o a sorpresa;
- proposte di emanazione di direttive operative ai Destinatari per l'esecuzione e l'applicazione delle procedure;
- proporre la sensibilizzazione dei Destinatari relativamente alle eventuali problematiche in tema di responsabilità amministrativa;
- monitorare la costante opera di formazione e aggiornamento dei Destinatari in merito al Modello, nonché alle previsioni di cui al Decreto;

- proposte di irrogazione delle sanzioni secondo i criteri, i modi e i limiti meglio specificati nell'apposito documento denominato Sistema Sanzionatorio;
- raccolta, disamina, elaborazione e conservazione delle informazioni e delle segnalazioni fornite dai Destinatari della Società o da Terzi;
- redazione di rapporti informativi periodici da comunicarsi al CdA e al Collegio Sindacale in merito all'efficacia e all'effettività del Modello e sull'eventuale opportunità di sue modifiche e migliorie.

Più in generale, all'O.d.V. spetta ogni attività connessa o relativa alla vigilanza sull'efficacia del Modello e di controllo sui fattori che potrebbero essere propedeutici alla eventuale commissione di un reato.

L'O.d.V., in tale prospettiva e nel rispetto delle funzioni sopra elencate, rimane a disposizione di ogni Destinatario per fornire chiarimenti o spiegazioni in merito a possibili dubbi riguardanti il Modello o situazioni connesse allo svolgimento di un'Area o Attività sensibile.

9.4. POTERI E FACOLTÀ DELL'O.D.V.

L'O.d.V., per il pieno svolgimento delle funzioni sopra evidenziate, è fornito dei poteri necessari volti al corretto funzionamento del Modello. In particolare, spettano all'O.d.V. i seguenti poteri, la cui elencazione è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva:

- la possibilità, in ogni momento, di prendere visione della documentazione e chiedere informazioni ai Destinatari in relazione a qualsiasi Area o Attività soggetta al controllo dell'O.d.V. e ad ogni anomalia che possa essere connessa alla commissione di reati. Nella richiesta di documenti ed informazioni l'O.d.V. dovrà, preferibilmente, procedere con preventiva richiesta per iscritto ai soggetti interessati. Tutti i soggetti interpellati dall'O.d.V. sono tenuti a collaborare con l'O.d.V. medesimo;
- procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità ad atti di controllo e di verifica in merito all'efficacia ed alla applicazione del Modello;
- procedere a seguito di segnalazioni anonime o a seguito di provvedimenti dell'autorità competente anche provvisorie, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità ad atti di controllo e verifica in merito all'attività dei destinatari oggetto della segnalazione o del provvedimento, nell'ambito della normativa vigente e garantendo in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio e della tutela della riservatezza;
- il potere di verificare e richiedere il rispetto dei principi del Codice Etico anche ai Terzi;

- il potere di segnalare agli organi competenti l'irrogazione delle sanzioni (come disciplinati nel Sistema Sanzionatorio eventuali violazioni del Modello o inadempimenti agli obblighi di condotta di cui al Decreto);
- il potere di segnalare all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione eventuali ostacoli che venissero frapposti all'esercizio della propria attività;
- la possibilità di aggiornare la lista dei dati e delle comunicazioni che devono essere trasmessi al suo ufficio;
- il potere di formulare osservazioni, a sua discrezione, all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito alla gestione e svolgimento delle Aree ed Attività sensibili;
- il potere di regolamentare sotto il profilo operativo gli adempimenti e la tempistica connessi con i protocolli di cui al Modello e, in particolare:
 - 1) la possibilità di suggerire l'emanazione di comunicazioni di servizio;
 - 2) la possibilità di regolare il flusso di informazioni, stabilire la modalità di trasmissione delle stesse e la tempistica;
 - 3) il potere di eseguire verifiche periodiche, a sorpresa e a campione nel rispetto dei protocolli e della regolare attuazione del Modello adottato;
 - 4) il potere di condurre analisi delle attività aziendali al fine di proporre un adeguamento della mappatura delle Aree ed Attività sensibili da proporre all' Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione;
 - 5) il potere di verificare e proporre modifiche alle procedure informatiche, nonché verificare la corretta tenuta dei data base necessari per il rispetto delle procedure previste dal Modello;
 - 6) la possibilità di verificare e richiedere il rispetto dei principi del Codice Etico adottato dalla Società anche con riferimento ai Terzi;
 - 7) la facoltà di utilizzare il fondo spese messo a sua disposizione dalla Società al fine di organizzare le attività di controllo e vigilanza ai sensi del Decreto;
 - 8) l'obbligo di attivarsi a fronte di una segnalazione anche anonima di violazione del modello o commissione di un reato e di verbalizzazione di ogni decisione inerente l'accertamento svolto anche se negativo.

Le attività poste in essere dall'Organismo di vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'organo dirigente della SOCIETÀ è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento.

L'Organismo nello svolgimento della sua attività potrà avvalersi di personale della SOCIETÀ e/o consulenti esterni e comunicherà ai Destinatari i nomi dei collaboratori

dei quali intenderà avvalersi, in modo che vi sia la consapevolezza di tutti gli interessati al fine di un'adeguata collaborazione.

L'O.d.V. scambierà informazioni e dialogherà con il Collegio Sindacale e parteciperà ad almeno una verifica sindacale nel corso dell'anno avente ad oggetto tale scambio di informazioni.

9.5. INFORMAZIONI ALL'O.D.V.

Informazione immediata

I Destinatari sono tenuti a riferire senza indugio all'O.d.V.:

- i) ogni notizia in merito alla commissione o possibile commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- ii) ogni anomalia emersa nell'ambito di Aree o Attività sensibili, ovvero in altre attività ad esse connesse, tenuto conto del normale andamento delle suddette attività e dell'analisi dei profili di rischio di commissione dei reati di cui al presente Modello;
- iii) l'inadeguatezza di una determinata procedura alla effettiva prevenzione del reato;
- iv) la modificazione o l'introduzione di nuove attività della Società tali da non rendere più attuale la mappatura delle Aree di rischio fatta dalla Società.

I Destinatari sono tenuti a fornire tempestivamente all'O.d.V. le informazioni e i chiarimenti dallo stesso richiesti, relativamente alle Aree ed Attività sensibili di pertinenza o ad altre attività alle stesse connesse.

All'O.d.V. dovranno essere tempestivamente inviate le copie delle convocazioni e dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle assemblee dei Soci e delle riunioni del Collegio Sindacale.

Informazione periodica

In ogni caso e comunque, i Responsabili delle diverse Aree e Attività sensibili sono tenuti ad inviare all'O.d.V., su sua richiesta, un aggiornamento sulla situazione della propria area.

Tendenzialmente tale informativa avrà cadenza almeno semestrale in corrispondenza della correlativa informativa da parte dell'O.d.V. stesso.

Con riferimento agli specifici settori di Attività sensibili, sono previsti i flussi informativi racchiusi nell'apposito documento ("*Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*" – Allegato F) distribuito ai referenti aziendali responsabili delle aree a rischio. I responsabili coinvolti sono tenuti a rispettare le scadenze per l'invio della documentazione, nonché a garantire l'invio dei dati e informazioni richiesti in modo chiaro e preciso.

Tutta la documentazione relativa alle informazioni inviate o ricevute dall'O.d.V. (*reports*, supporti contenenti informazioni, copia di atti societari, etc.) verrà conservata, con le modalità di archiviazione ritenute più opportune dall'O.d.V.

Tale documentazione potrà essere consultata, previa richiesta scritta da conservarsi agli atti dell'O.d.V., da singoli membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, nonché dai Revisori.

L'O.d.V. garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante in buona fede e valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

A tal fine può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione motivando per iscritto la ragione di un'eventuale autonoma decisione a non procedere nel solo caso di informativa relativa alla commissione di specifici reati.

9.6. INFORMATIVA DA PARTE DELL'O.D.V.

L'O.d.V. ha l'obbligo di riferire in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità.

Sono previste due linee di *reporting* dell'O.d.V.:

- la prima, su base continuativa, direttamente nei confronti dell'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base periodica almeno semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il *reporting* ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'O.d.V.;
- le segnalazioni ricevute;
- gli eventi considerati rischiosi;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

Qualora l'O.d.V. rilevi criticità riferibili all'AD, al Presidente o ad uno o più membri del CdA o del Collegio Sindacale, la corrispondente segnalazione verrà riferita prontamente a tutti i membri del CdA e del Collegio Sindacale che verranno immediatamente convocati e riuniti con esclusione del soggetto interessato.

10. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

La SOCIETÀ provvede ad informare tutti i Destinatari del Modello, della sua esistenza e del suo contenuto.

Le direzioni competenti, coordinandosi con le altre funzioni aziendali e con l'O.d.V., promuoveranno le iniziative per la diffusione e conoscenza del Modello e per la conseguente formazione anche con riferimento ad eventuali modifiche o aggiornamenti dello stesso.

Il Modello è disponibile presso la rete intranet aziendale, il sito internet ed i documenti cartacei.

L'attività di formazione, finalizzata alla conoscenza del Modello ed alla prevenzione dei reati è articolata in relazione alla qualifica dei Destinatari ed al livello di rischio dell'area in cui tali Destinatari operano.

La partecipazione da parte dei Destinatari a tali iniziative di formazione è obbligatoria e devono essere predisposti adeguati meccanismi di controllo sull'effettiva partecipazione.

11. SISTEMA SANZIONATORIO

Ai fini dell'efficacia del Modello e in aderenza al dato normativo, il Sistema Sanzionatorio ha la funzione di presidiare l'osservanza del Modello, delle procedure e dei principi di condotta e nel quale vengono previste le specifiche sanzioni e le modalità di irrogazione in caso di violazione od inosservanza di obblighi, doveri e/o procedure previste dal presente Modello.

La violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto interesse aziendale, costituisce inadempimento contrattuale ed illecito disciplinare.

Infatti, la SOCIETÀ non intende perseguire alcun vantaggio derivante da un fatto illecito e pertanto, nell'eventualità in cui un reato sia stato commesso, la Società sin da ora manifesta la sua volontà di restituire detto vantaggio.

Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei Destinatari del Modello, la SOCIETÀ si riserva sin da ora ogni diritto al risarcimento di ogni danno così arrecato alla SOCIETÀ.

12. ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL "MODELLO"

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del Decreto) le successive modifiche e integrazioni del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ, che si avvale dell'esperienza e delle indicazioni dell'O.d.V. salvo quanto espressamente previsto di seguito.

La SOCIETÀ ritiene tuttavia, al fine di assicurare il giusto temperamento di rigore e flessibilità che le successive modifiche e integrazioni del presente Modello, per quanto riguarda i documenti parte speciale o fattispecie di reato e Attività sensibili" e Allegato B, "Mappatura dei poteri", possano essere modificati anche dall'Amministratore Delegato, sentito l'O.d.V. che ne riferirà al CdA.

In ogni caso, con l'adozione del presente Modello, la SOCIETÀ risulta impegnata ad adeguare e modificare il Modello sia in funzione di eventuali modifiche normative, sia in base ai mutamenti che interessino la SOCIETÀ nelle sue diverse articolazioni e

comunque sulla base delle esperienze applicative, in una prospettiva dinamica e di costante aggiornamento del Modello medesimo.

In tal senso, ITALIAN GASKET indipendentemente dall'impegno a conformarsi senza indugio alle esigenze di cui al paragrafo che precede, intende sottoporre a verifica il presente Modello nella sua interezza, ed eventualmente con il coinvolgimento di consulenti, con cadenza periodica, indicativamente annuale.

Le eventuali modifiche al presente Modello verranno idoneamente portate a conoscenza dei Destinatari sotto la supervisione dell'O.d.V.

13. ALLEGATI

Allegato A	Codice Etico e di Comportamento
Allegato B	Mappatura dei Poteri e l'organizzazione
Allegato C	Sistema Sanzionatorio